

L'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca:

«Sostanze attive autorizzate ad essere utilizzate nei prodotti fitosanitari».

La direttiva 91/414/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 230 del 19 agosto 1991.

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 198 del 22 luglio 1991.

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3, e dell'allegato VII, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 2001, n. 156, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 (*Requisiti essenziali*). — 1. I requisiti essenziali applicabili a tutti gli apparecchi sono i seguenti:

a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, ma senza applicazione di limiti di tensione;

b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica previsti dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615.

2. *Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose.*

3. Sono, altresì, requisiti essenziali quelli stabiliti dalla Commissione europea che prevedono, per gli apparecchi all'interno di determinate categorie o di determinati tipi, l'obbligo della loro costruzione in modo da:

a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato;

b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento nè fare cattivo uso delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;

c) contenere elementi di sicurezza per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;

d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi;

e) supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza;


f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili.

4. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere noto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione europea circa l'applicazione dei requisiti essenziali di cui al comma 3 e la relativa data di efficacia.».

«ALLEGATO VII
(v. articolo 13, comma 2)

Marcatore da apporre sulle apparecchiature

1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:



In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.

2. La marcatura CE ha un'altezza non inferiore a 5 mm, salvo quando ciò non sia possibile in relazione alle caratteristiche dell'apparecchio.

3. *La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla placca di identificazione. La marcatura CE è apposta, inoltre, sull'imballaggio, se presente, e sulla documentazione che accompagna il prodotto.*

4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile.

5. L'identificazione di categoria dell'apparecchio assume la forma decisa dalla Commissione europea. Se del caso, l'identificatore include un elemento inteso a informare l'utente del fatto che l'apparecchio utilizza bande di frequenza radio di cui impiego non è armonizzato nell'Unione europea. Esso ha la stessa altezza delle iniziali «CE».

Nota all'art. 19:

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

Note all'art. 20:

— Il regolamento (CE) n. 2153/2005 è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 342 del 24 dicembre 2005.

— Il regolamento (CE) n. 865/2004 è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 206 del 9 giugno 2004.

— Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante: «Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi», come modificato dalla presente legge:

«Art. 7. — 1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario.

3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantità nominali unitarie seguenti espresse in litri: 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.».